2024/2621

8.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2621 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2024

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2024

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
Macchina, denominata robot di risposta tattica, costituita da: — un telaio montato su binario con dimensioni di circa 1 500 × 1 200 × 1 300 mm, azionato da due motori elettrici da 7,5 kW per la propulsione, con forza di trazione fino a 4 tonnellate (l'energia elettrica è fornita da una batteria agli ioni di litio); — un sistema di telecamere comprendente quattro telecamere direzionali statiche, in grado di trasmettere all'utilizzatore un flusso di immagini dal vivo; — sei proiettori a LED, ciascuno allineato nella direzione di movimento, nonché illuminazione ambiente a LED; — un dispositivo per il cospargimento di acqua o schiuma ad uso antincendio, con una capacità massima di 2 000 l/min a 10 bar, pienamente compatibile con la manichetta di un autocarro antincendio; — un verricello per cavi con supporto estensibile per la stabilità durante la movimentazione di carichi di grandi dimensioni. Il prodotto è controllato mediante comando a distanza con una portata massima di 150 m e/o a partire da un veicolo portante di sistema via intranet con una portata massima di 2 500 m (tramite WLAN). Su richiesta, il prodotto può essere presentato in diverse configurazioni a seconda delle attrezzature supplementari montate sul telaio. Le attrezzature opzionali possono comprendere telecamere mobili per la trasmissione di immagini normali o termiche, proiettori a LED aggiuntivi, uno spettrometro Raman per il rilevamento di sostanze pericolose, un braccio di manipolazione controllato a distanza per eseguire operazioni precise (ad esempio, campionamento), un accoppiatore per rimorchio ecc. Il prodotto è progettato per essere utilizzato in operazioni antincendio e di recupero, consentendo al personale antincendio di rimanere al di fuori della zona di pericolo (condizioni di esplorazione di materiali pericolosi, rischio di cedimento o sviluppo di calore intenso), pur continuando a partecipare alle operazioni, che può controllare a distanza di sicurezza.	8424 89 70	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8424, 8424 89 e 8424 89 70. Sebbene il prodotto presenti una forza di trazione significativa, la classificazione nella voce 8701 è esclusa in quanto non si tratta di un autoveicolo costruito essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (cfr. anche la nota 2 del capitolo 87). La classificazione nella voce 8705 è anch'essa esclusa, in quanto il prodotto non presenta le caratteristiche di un veicolo di cui a tale voce, vale a dire non costituisce effettivamente un telaio completo di un autoveicolo o un autocarro. Il prodotto non comprende almeno le seguenti caratteristiche meccaniche: motore di propulsione, cambio di velocità e relativi comandi nonché strutture di sterzo e di frenatura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8705). Il prodotto è una combinazione di macchine ai sensi della nota 3 della sezione XVI ed è da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. Date le caratteristiche oggettive del dispositivo di cospargimento, in particolare il volume, la pressione e la distanza di proiezione dell'acqua o della schiuma, la funzione di cospargimento è considerata la funzione principale della macchina. Il prodotto deve pertanto essere classificato in base al dispositivo di cospargimento. Il sistema di telecamere e i proiettori a LED servono a controllare e guidare a distanza la macchina, mentre l'operazione con il verricello per trasferire carichi è effettuata solo mediante intervento umano attraverso il verricello per cavi e, facoltativamente, attraverso l'accoppiatore per rimorchio. Le funzioni di identificazione di possibili campi pericolosi, di rilevamento di sostanze pericolose e di esecuzione di operazioni precise sono complementari e sussidiarie rispetto alla funzione di cospargimento di acqua o schiuma, in quanto sono svolte dalle apparecchiature opzionali. Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 8424 89 70 fra gli altri apparecchi per cospargere materie fluide.